



Norme di corretto impiego dei mezzi individuali per la misura delle dosi da radiazioni ionizzanti assorbite (dosimetri)
(ESTRATTO DAL D. Lgs. 101/2020)

Art. 118 “Obblighi dei Lavoratori”

Comma 1. Ogni lavoratore si prende cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Comma 2. I lavoratori:

- a) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
- c) usano secondo le specifiche istruzioni ricevute i dispositivi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;
- d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto la mancanza, l’insufficienza o il mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- e) si astengono dal compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- f) si sottopongono alla sorveglianza sanitaria ai sensi del presente decreto;
- g) partecipano ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

Comma 3. I lavoratori esposti che svolgono per più datori di lavoro attività che li espongono al rischio da radiazioni ionizzanti, informano ciascun datore di lavoro delle attività che svolgono o hanno svolto in passato presso gli altri datori di lavoro, ai fini di quanto previsto dall’articolo 116.

Comma 4. I lavoratori esterni di categoria A esibiscono il libretto personale di radioprotezione all’esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.

Art. 111 “Informazione e formazione dei lavoratori”

Comma 1. Il datore di lavoro che svolge le attività disciplinate dal presente decreto provvede affinché ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti riceva una adeguata informazione:

- a. sull’importanza dell’obbligo, per le lavoratrici esposte di comunicare tempestivamente il proprio stato di gravidanza;
- b. sull’importanza per le lavoratrici esposte di comunicare l’intenzione di allattare al seno un neonato.



Norme specifiche relative alla gestione dei Dosimetri individuali

1. I dosimetri devono essere utilizzati soltanto da coloro a cui sono stati assegnati: in particolare non devono essere effettuati scambi. Tali strumenti sono infatti personali, non sono cedibili neppure temporaneamente o saltuariamente a terzi, e devono dunque essere utilizzati esclusivamente dai loro rispettivi intestatari e solamente negli ambiti previsti.

2. L'assegnazione dei dosimetri è compito di persona indicata dal Servizio di Prevenzione e Protezione. Costei è responsabile dell'assegnazione corretta dei dosimetri, rispettando la corrispondenza tra nominativi e numeri dei dosimetri elencati nel documento di accompagnamento delle nuove partite. Allo scadere del periodo di utilizzazione di una partita di dosimetri, il responsabile deve provvedere alla loro sostituzione.

3. In generale, i dosimetri personali al corpo intero devono essere fissati, mediante l'apposito fermaglio, al camice di lavoro all'altezza del petto in modo che possano ricevere le radiazioni direttamente e non schermate da abiti o da altri oggetti. Si tenga presente che soltanto tale posizione assicura una misurazione corretta da riferire alla dose assorbita dal corpo intero. Durante l'uso del camice piombifero, il dosimetro deve trovarsi al di sotto di esso. Nessun oggetto dovrà essere sovrapposto al dosimetro (es. penne, matite, etc). Gli assegnatari dei dosimetri sono personalmente responsabili del loro corretto uso e conservazione e della periodica restituzione (con frequenza prestabilita). Fuori dalle ore di servizio, i dosimetri devono essere custoditi in luogo in cui non sussista possibilità alcuna di esposizione alle radiazioni e lontano da fonti di umidità eccessiva e di calore. I dosimetri eventualmente destinati alla misura di dosi assorbite da distretti anatomici diversi (es. mani, cristallino) dovranno essere utilizzati rispettando le specifiche disposizioni:

- Dosimetro a bracciale, indossato sul braccio maggiormente esposto (destro per i destrorsi e sinistro per i mancini)
- Dosimetro a cristallino, indossato sull'asta degli occhiali anti x, sul lato maggiormente esposto destro per i destrorsi e sinistro per i mancini)

4. I dosimetri devono essere maneggiati con cura. Essi non devono essere piegati, aperti, bagnati o contaminati con sostanze chimiche; qualunque incidente di questo tipo deve essere fatto presente al momento della restituzione. Inoltre bisogna fare attenzione a togliere i dosimetri ad anello prima di lavarsi le mani.

5. I dosimetri vengono forniti all'Utente, che è tenuto a garantirne l'integrità. L'eventuale smarrimento o l'esposizione accidentale devono essere oggetto di immediata comunicazione al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università di Catania, tramite mail a sppr@unict.it

6. Per una corretta lettura del dosimetro, l'Utente è tenuto a rispettare tali norme. In caso contrario, si declina ogni responsabilità in relazione alla precisione della valutazione della dose assorbita.